



LEGGE 30 novembre 1982, n. 103 (pubblicata il 13 dicembre 1982)

Statuto dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (A.A.S.P.)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 1982.

TITOLO I

NATURA, OGGETTO ED ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 1

L'Azienda Autonoma di Stato di Produzione è Azienda disciplinata dalla Legge 26 novembre 1980 n. 88, dalle norme speciali vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2

L'Azienda ha per oggetto la gestione di attività economiche produttive nei seguenti settori:

- 1) Settore Edilizia
 - a) edilizia tradizionale;
 - b) edilizia prefabbricata e manufatti in cemento;
 - c) impiantistica (falegnameria, officina, idraulica, elettricità).
- 2) Settore Viabilità e Bonifiche
 - a) costruzione e manutenzione strade;
 - b) costruzione e manutenzione fognature;
 - c) bonifica calanchi e idrogeologica.
- 3) Settore Agrario e Forestale
 - a) azienda agraria (coltivazioni, vigneto, zootecnica);

- b) forestazione (impianti, manutenzione, pulizie, abbellimento giardini);
- c) trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (enologia, lattiero caseari, olearia).

4) Settore Speciale

- a) centro stampa;
- b) altre attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda è costituita in forma di impresa e può assumere commesse pubbliche e private; essa è dotata di personalità giuridica e potrà compiere tutti gli atti e negozi necessari od utili al raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 3

L'Azienda, a seguito di decisione del Consiglio Grande e Generale, potrà ampliare, ridurre o modificare il suo oggetto sociale.

Art. 4

Sono organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE

Art. 5

L'amministrazione dell'Azienda è demandata ad un Consiglio d'Amministrazione composto di n. 5 membri effettivi, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra persone che abbiano competenza amministrativa o tecnica e non esercitino altre attività, pubbliche o private, contrastanti con gli interessi dell'Azienda.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione i dipendenti statali che operano nei settori di competenza affini, o comunque legati all'attività dell'Azienda.

Art. 6

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero che con il loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi dell'Azienda, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Congresso di Stato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione del Congresso di Stato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione al Congresso di Stato. Se omette di prendere atto o di darne comunicazione, provvede il Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 7

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le surrogazioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I surroganti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 8

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese.

Si riunisce in seduta straordinaria, sempre che occorra:

- per invito del Presidente;
- su richiesta dei due membri del Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta del Direttore;
- per disposizione del Deputato all'uopo delegato.

Compete al Presidente formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed inviarli cinque giorni prima.

In caso di urgenza motivata, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.

Art. 9

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Direttore interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che ne sia stato dispensato dal Presidente o dal Consiglio stesso.

Art. 11

I verbali delle sedute vengono redatti dal Direttore o da altro Funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione a fungere da Segretario.

Copia dei verbali viene trasmessa al Congresso di Stato, o per esso al Deputato competente, a cura del Presidente.

I verbali originali devono essere rilegati a fine anno e firmati dal Presidente o da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Dei verbali delle deliberazioni può essere rilasciata copia al membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta scritta; ne è consentita la lettura o il riferimento sul merito da parte di qualunque cittadino su domanda e previa autorizzazione del Presidente.

E' sempre consentita la consultazione dei verbali da parte dei Sindaci Revisori.

Art. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve lo abbiano i loro congiunti od affini entro il 2° grado.

Art. 13

Per l'espletamento delle funzioni inerenti la competenza, viene stabilita dal Congresso di Stato, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, una indennità mensile od un gettone di presenza in favore del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ai suoi componenti incarichi speciali nell'ambito di quelle che sono le proprie attribuzioni.

Art. 15

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal membro del Consiglio di Amministrazione da lui espressamente delegato. In mancanza, ne fa le veci il membro piu' anziano.

Art. 16

Le funzioni di revisione amministrativa sono svolte dal Collegio dei Sindaci Revisori di cui all'art. 8 della Legge 26 novembre 1980 n. 88.

Art. 17

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio stesso o che, con il loro comportamento, arrechino pregiudizio agli interessi delle aziende, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla segnalazione da parte delle Aziende.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione del Congresso di Stato.

Il Collegio dei Sindaci Revisori prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione alle Aziende ed al Congresso di Stato. Se omette di prendere atto o di darne comunicazione, provvede il Congresso di Stato.

I membri dimissionari rimangono in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 18

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le surrogazioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I surroganti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 19

Delle riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori e delle risultanze di controlli trimestrali, saranno redatti verbali che saranno inviati al Congresso di Stato o per esso al Deputato competente a cura del Presidente del Collegio stesso.

TITOLO III

DIREZIONE

Art. 20

Le funzioni ed i compiti direttivi sono affidati a persona fisica che assume la qualifica di direttore.

Art. 21

Le funzioni di direttore sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione.

Il direttore non può svolgere incarichi estranei all'azienda senza il provvedimento di autorizzazione del Presidente.

Il direttore presiede all'interno dell'Azienda il Comitato tecnico direttivo che ha il compito di stimolare la partecipazione dei tecnici all'elaborazione e controllo dell'attività aziendale e programmare l'aggiornamento professionale e delle tecniche produttive.

Art. 22

Per la nomina a direttore sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali, per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- d) essere fornito di laurea.

Art. 23

Il direttore è nominato per un termine di tre anni.

Può essere riconfermato di triennio in triennio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Non può essere licenziato prima della scadenza del triennio per il quale è stato nominato, senza motivata deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Qualora prima della scadenza di un triennio, il Congresso di Stato non abbia deliberato in merito al licenziamento o alla conferma in carica del direttore, questi si intende tacitamente confermato per un altro triennio.

Il provvedimento di mancata conferma nell'incarico deve essere notificato al direttore almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 24

Nel corso del triennio il direttore può essere licenziato nel caso si renda colpevole di gravi mancanze ed in particolare:

- a) sia venuto meno ai doveri del suo ufficio in modo da compromettere gravemente il buon andamento delle attività;
- b) abbia commesso gravi infrazioni alle norme di legge e regolamenti riguardanti l'azienda;
- c) abbia dato prova, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, di inettitudine, di incapacità, di scarso rendimento, di infedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre l'esonero dal servizio del direttore quando questi non possa più attendere alle sue mansioni per ragioni di salute debitamente accertate.

Contro il provvedimento di licenziamento o di esonero, il direttore ha facoltà di ricorrere al Consiglio dei XII che decide con obbligo di avvalersi del parere di consulente.

Art. 25

La retribuzione del direttore è fissata dall'art. 14 della Legge 26 novembre 1980 n. 88.

TITOLO IV

ORDINAMENTO INTERNO DELL'AZIENDA

CAPITOLO I

Ordinamento

5

Art. 26

L'Azienda si articola in:

- a) Amministrazione;
- b) Settore Edilizia;
- c) Settore Viabilità e Bonifiche;
- d) Settore Agrario e Forestale;
- e) Settore Servizi Speciali.

5

Art. 27

L'Amministrazione si suddivide in:

- 1) Segreteria generale, contabilità e personale;
- 2) Approvvigionamenti e contratti.

5

Art. 28

Compiti dell'Amministrazione sono:

- 1) Segreteria generale, contabilità e personale. Cura la corrispondenza, compila gli atti deliberativi, organizza il protocollo e l'archivio, segue gli affari generali, cura gli adempimenti generali del personale.

Provvede alle registrazioni contabili, cura gli incassi e i pagamenti, calcola gli stipendi del personale dipendente, redige lo schema di bilancio preventivo su indicazione della direzione, compila il conto consuntivo, tiene aggiornati regolarmente i libri contabili, esegue le registrazioni di magazzino, provvedendo alla relativa organizzazione.

2) Approvvigionamenti e contratti.

Provvede all'acquisto dei vari materiali, su richiesta ed indicazione dei settori tecnici.

Cura e gestisce gli appalti per forniture e relativi contratti.

Le procedure relative agli acquisti sono definite nei regolamenti interni da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

5

Art. 29

Compiti dei settori tecnici sono l'esecuzione, la direzione tecnica e la contabilizzazione dei lavori dei settori stessi.

Ciascun settore comprende:

1) Direzione di settore. Cura, unitamente alla Direzione Generale, la programmazione dei lavori acquisiti; verifica il puntuale adempimento delle commesse ed assume l'incarico di una conveniente allocazione delle risorse umane e materiali disponibili. Controlla il buon andamento del settore.

2) Direzione dei lavori. Cura l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori; verifica il puntuale adempimento degli impegni contrattuali assunti. Esegue le richieste di acquisto dei materiali. Tiene aggiornati i capitolati di appalto ed i prezziari.

5

Art. 30

Compito del Settore Servizi Speciali sono la Direzione, la esecuzione e la contabilizzazione delle commesse assunte dal Settore.

Il settore è organizzato in servizi con responsabili a diretta dipendenza della Direzione Generale dell'Azienda.

I servizi sono organizzati all'interno secondo schemi di organico proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati volta per volta.

CAPITOLO II

Personale

5

Art. 31

Il rapporto di lavoro del personale facente parte dell'organico dell'Azienda Autonoma è regolato dalla Legge 26 novembre 1980 n. 88 e dalle normative vigenti in materia.

Ogni trattamento economico e normativo relativo al personale salariato, il cui numero potrà variare, è demandato alla contrattazione di settore.

5

Art. 32

La dotazione organica dell'Azienda, comprensiva delle declaratorie o profili di ruolo, livelli retributivi, requisiti e modalità per la collocazione del personale nelle qualifiche, è stabilita con le modalità previste dalla Legge 26 novembre 1980 n. 88.

TITOLO V

PATRIMONIO - CONTABILITA' - FINANZA

Art. 33

Lo Stato fornirà l'Azienda Autonoma di un capitale di dotazione iniziale costituito da beni immobili, mobili, impianti, macchinari, attrezzature e denaro necessari per il funzionamento dell'Azienda.

L'inventario del capitale di dotazione iniziale verrà formulato entro dodici mesi dall'approvazione del presente statuto.

Art. 34

Gli utili di bilancio, al netto delle quote di ammortamento, fondi obbligatori e fondi di riserva verranno versati nelle casse dello Stato qualora sia garantita una liquidità sufficiente al normale funzionamento dell'Azienda.

Le perdite di esercizio saranno ripianate dallo Stato, tramite versamento di denaro, qualora l'Azienda non disponga di una sufficiente liquidità per il suo normale funzionamento e non si ritenga opportuno ricorrere direttamente al mercato finanziario.

Le perdite di bilancio rappresentano per l'Azienda di produzione un'evenienza e non la norma. Qualora persistano perdite di bilancio, il Congresso di Stato, sentita l'Azienda, disporrà direttamente o, se di competenza, proporrà al Consiglio Grande e Generale le soluzioni più idonee per l'eliminazione o la riduzione delle perdite.

Art. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto relativamente alle norme gestionali, contabili, finanziarie e patrimoniali, si rimanda al regolamento amministrativo.

TITOLO VI

Responsabilità

Art. 36

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed i Dirigenti rispondono di ogni danno economico avvenuto all'Azienda per colpe gravi, per inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 37

Il Direttore risponde personalmente per tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico e amministrativo dell'Azienda nei limiti delle proprie attribuzioni, sia per azioni ed omissioni proprie, quanto per quelle degli altri dipendenti.

La responsabilità attribuita al Direttore non esonera il personale dipendente da quelle in cui esso personalmente potrà incorrere per azioni ed omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

Art. 38

Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 1982/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva